

ALESSIO BONAFINE

L'ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEL REGIME DELLE FORME TELEMATICHE DI DEPOSITO: IL SOTTILE LIMITE TRA FORMA E FORMALISMO

SOMMARIO: 1. La riassunzione quale « atto di impulso processuale ». — 2. La riassunzione quale atto « endoprocessuale ». Le conseguenze sulle modalità di deposito. — 3. La patologia della riassunzione cartacea: dalla prospettazione della inammissibilità alla nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. — 4. Note conclusive.

1. LA RIASSUNZIONE QUALE « ATTO DI IMPULSO PROCESSUALE ».

L'idea del processo quale concatenazione, logica e cronologica, di atti e attività funzionali all'adozione del provvedimento finale ¹ mal si concilia con lo stato di quiescenza in cui esso può ritrovarsi a causa della inerzia delle parti ovvero di altre e differenti circostanze che ne impediscono il naturale sviluppo fin al concreto ripristino dell'effettività del contraddittorio ². Da tale evidente constatazione deriva la previsione di misure deterrenti a fronte dell'inerzia delle parti (si pensi all'estinzione del processo) ovvero di tipologie di iniziative tipiche utili alla riattivazione del procedimento e riconducibili agli schemi della prosecuzione e della riassunzione.

Della natura giuridica dell'atto di riassunzione del processo

¹ *Amplius*, senza pretesa di completezza, N. PICARDI, *La successione processuale*, Milano, 1964, p. 84; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2017, p. 415; B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2017, p. 61; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2017, p. 651; C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2016, p. 35; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2012, p. 215; S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, p. 196; VERDE,

Profili del processo civile, I, Napoli, 2002, p. 270; E. FAZZALARI, voce *Procedimento e processo (Teoria generale)*, in *Dig. civ.*, Torino, 1996, XIV, p. 648; Id., *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1996, p. 354, che proprio dall'idea del processo come sequenza di atti ricava pure l'inadeguatezza di una teoria intorno ad un oggetto del processo.

² Cfr. A. CAVALAGLIO, voce *Interruzione del processo di cognizione del diritto processuale civile*, in *Dig. civ.*, Torino, 1993, X, p. 102.

civile si è già scritto e argomentato ³. In particolare, l'attenzione si è concentrata sulla individuazione dei caratteri e dei limiti dell'istituto allo scopo di verificare la possibilità di definire per esso una categoria unitaria all'interno della quale precisarne la qualificazione quale *atto di impulso processuale*.

Dopo un iniziale disinteresse verso il problema ⁴ maturato a seguito delle modifiche legislative realizzate con il d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, che aveva mancato in capacità di coordinamento e fondato l'idea che lo studio delle ipotesi di riassunzione non potesse rivestire valore sistematico, il tema è tornato ad acquisire centralità nelle riflessioni degli studiosi del processo.

E l'esame del quadro normativo, d'altronde, ad offrire le ragioni di uno sforzo esegetico di categorizzazione. Anche a volere limitare, atteso l'oggetto di questo scritto, l'esame al rito ordinario di cognizione e alle sole disposizioni di cui agli artt. 50 e 299 ss. c.p.c., è di immediata osservazione come il legislatore abbia indicato, già sotto il profilo della forma dell'atto, coordinate eterogenee. Se gli artt. 299 e 300 c.p.c. prescrivono per i casi di morte o perdita di capacità della parte o del suo rappresentante legale che la riassunzione avvenga tramite citazione, l'art. 303 c.p.c. individua nel ricorso l'atto in generale utile a tali fini ⁵. A ciò, poi, si aggiunga il dettato dell'art. 125 disp. att. c.p.c. che invece affida la riassunzione, salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, ad una comparsa dai contenuti non dissimili da quelli di cui all'art. 163 c.p.c.

Per queste vie, è stata sostenuta l'inutilità di considerare unitariamente le varie ipotesi indicate dalla legge processuale, atteso che le norme di previsione regolerebbero fattispecie tra loro troppo dissimili ⁶.

Tuttavia, pare corretto sostenere che la riassunzione presuppone sempre uno stato di quiescenza processuale « che mira a far cessare, ricreando le condizioni per il normale svolgimento del giudizio » ⁷.

³ V., oltre agli altri indicati nel prosieguo e senza pretesa di completezza, R. FANELLI, *La riassunzione della causa nel processo civile*, Napoli, 1956; A. BONSIGNORI, *Problemi dibattuti in tema di riassunzione del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, III, pp. 1063 ss.; A. SALETTI, *La riassunzione del processo civile*, Milano, 1981; Id., voce *Riassunzione del processo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, XXVII, pp. 1 ss.

⁴ Pur con le dovute eccezioni, tra le quali spiccano i lavori di E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1953; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura*

civile, Napoli, 1958; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1960.

⁵ Sui rapporti tra le forme degli atti di riassunzione, v. *infra* § 3. In giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass., 4 ottobre 2012, n. 16924; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3623; Cass., 9 novembre 2001, n. 13857; Cass., 18 settembre 1992, n. 10692.

⁶ S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 26; A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1065.

⁷ A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; Id., *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 108; cfr. F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma, 1956,

Tale argomento si è dimostrato utile per ricondurre alla categoria non solo le ipotesi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c.⁸, ma pure, in via meramente esemplificativa, quelle disciplinate dall'art. 35 c.p.c. (che per i casi in cui venga eccepito in compensazione un credito esorbitante la competenza per valore del giudice adito ammette che questi, a norma dell'art. 34, possa rimettere — in tutto o in parte — a quello competente assegnando alle parti un termine per la riassunzione)⁹, dagli artt. 103, comma 2, e 104, comma 2, c.p.c.¹⁰, dall'art. 297 c.p.c.¹¹, ovvero dalla prima formulazione dell'art. 549 c.p.c. (antecedente alle modifiche introdotte dalla l. 24 dicembre 2012, n. 28 e, ancora più di recente, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83), quale regola di sospensione del processo esecutivo in attesa dell'accertamento dell'obbligo del terzo¹².

Quest'ultimo, poi, è profilo ulteriormente indagato. Al di là della espressa rubrica dell'art. 627 c.p.c., in effetti, l'idea della compatibilità di una riassunzione *stricto sensu* con il procedimento esecutivo è stata criticata da chi ha evidenziato come l'assenza di un effettivo contraddittorio¹³ avrebbe dovuto lasciare preferire il richiamo al concetto di prosecuzione¹⁴.

È pur vero, però, che se è lo stato di quiescenza a dovere essere considerato e valorizzato ai fini della configurabilità di un corrispondente potere di riassunzione, esso dovrebbe dirsi integrato anche con riferimento alle ipotesi di sospensione del procedimento esecutivo in cui, peraltro, il mancato compimento del relativo atto è sanzionato con l'estinzione dall'art. 630, comma 1, c.p.c.

La stessa considerazione, d'altronde, permette di individuare non solo i limiti positivi, ma anche quelli negativi dell'istituto della riassunzione il cui rinvio, infatti, non può dirsi pertinente, tra le altre, nelle ipotesi previste dall'art. 289 c.p.c., atteso che sebbene la violazione della disposizione comporti l'estinzione del processo

p. 14; R. VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, p. 57; C. PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963, p. 26.

⁸ A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 411; A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1073.

⁹ A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 85; C. CALVOSA, voce *Estinzione del processo civile*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1960, VI, p. 983.

¹⁰ A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 86.

¹¹ E. REDENTI, *Diritto processuale*, II, op. cit., p. 278; S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 398; V. ANDRIOLI, *Commento*, II, op. cit., p. 311; A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; Id., *La riassunzione del pro-*

cesso, op. cit., p. 84; C. PUNZI, *L'interruzione*, op. cit., p. 359. *Contra*, A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1094, il quale evidenzia come « dopo la sospensione - a differenza della interruzione - non v'è bisogno di una nuova costituzione in giudizio delle parti ».

¹² V. ANDRIOLI, *Commento*, III, op. cit., p. 205; A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; Id., *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 72.

¹³ *Amplius*, G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, I, pp. 193 ss.

¹⁴ Tra gli altri, C. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, p. 113; F. CARNELUTTI, *Istituzioni*, III, op. cit., p. 122; E. REDENTI, *Diritto processuale*, III, op. cit., p. 388; S. SATTA, *Commentario*, III, op. cit., p. 506.

la sua applicazione non presuppone necessariamente lo stato di quiescenza del medesimo¹⁵.

Da quanto evidenziato può ricavarsi non solo la possibilità di immaginare una teorizzazione unitaria dell'istituto, ma pure una prima ed essenziale conclusione in relazione alla natura dell'atto di riassunzione del processo civile.

Se, infatti, esso postula e mira a superare una quiescenza, la sua dimensione è quella propria degli *atti di impulso* che ciascuna parte interessata può compiere¹⁶. E ciò è ulteriormente dimostrato dall'estinzione del processo nel quale non sia stato posto in essere tempestivamente l'atto di riassunzione, come stabilita, tra gli altri, dagli art. 50, comma 2, 307, comma 1, e 630, comma 1, c.p.c.¹⁷.

Si tratta, in verità, di conclusione frutto di un dibattito dottrinale che ha trovato in voci autorevoli anche osservazioni contrastanti.

Si è detto infatti che la riassunzione rappresenta l'atto di riproposizione della domanda introduttiva originaria dalla quale si distinguerebbe solo per le finalità, da recuperare non nell'instaurazione del processo ma nella prosecuzione del suo svolgimento. Tuttavia, quando funzionale alla riproposizione della causa davanti al giudice competente e quindi fuori dalle ipotesi in cui sia venuto meno il contatto tra le parti ai sensi — ad esempio — degli artt. 299, 300, 301, 307, comma 1, c.p.c., essa rileverebbe come « un'autentica citazione »¹⁸ contenente « una nuova richiesta di giudizio »¹⁹, come risulterebbe dimostrato anche dalla necessità di presentare una nuova nota di iscrizione a ruolo²⁰.

Le indicate riflessioni non sembrano del tutto estranee neanche ad una certa giurisprudenza di legittimità che, proprio con riferimento ad un caso di *translatio iudicii*, ha fissato il principio per cui l'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella

¹⁵ A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; Id., *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 71.

¹⁶ V. ANDRIOLI, *Commento*, II, op. cit., p. 600; A. SALETTI, *Riassunzione*, op. cit., p. 1; Id., *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 108; A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1065; E. REDENTI, voce *Atti processuali civili*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, IV, p. 116; Id., *Diritto processuale*, II, op. cit., p. 285; A. SEGNI - S. COSTA, voce *Procedimento civile*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1966, XIII, p. 1047; G. VERDE, *Profili*, II, op. cit., p. 195; F.P. LUISO, *Diritto processuale*, II, op. cit., p. 256; C. PUNZI, *L'interruzione*, op. cit., p. 320, che, pur non qualificando la riassunzione quale atto di im-

pulso, considera il medesimo esercizio del potere di impulso processuale delle parti.

¹⁷ G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972, p. 192, secondo cui l'elemento comune agli atti di impulso processuale è proprio la previsione di un termine perentorio per il loro compimento e alla cui violazione consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo. Nello stesso senso, G. VERDE, *Profili*, I, op. cit., p. 195.

¹⁸ S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 25; A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1065.

¹⁹ G. TARZIA, *Il litisconsorzio*, op. cit., p. 252.

²⁰ A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1093.

originaria, per la quale esso vale come atto introduttivo di un giudizio *ex novo*²¹, oltre che quello secondo il quale « al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto in tutto il suo contesto »²².

La piena condivisibilità di tale impostazione non può però prescindere dalla considerazione per cui a valle di un provvedimento di declinatoria di competenza non può parlarsi né di estinzione del processo, poiché esso resta pendente, né di sua sospensione, atteso che alle parti sarà richiesta una nuova costituzione²³. Questa, però, non vale ad instaurare un nuovo processo perché quello originariamente erroneamente incardinato e riassunto tempestivamente ai sensi dell'art. 50 c.p.c. *continua* davanti al giudice competente e gli effetti si riportano alla prima domanda e non all'atto di riassunzione²⁴, in ciò concretizzandosi anche la fondamentale differenza con la riproposizione²⁵.

Ciò a dimostrazione di come anche nelle ipotesi di *translatio* per incompetenza la riassunzione è funzionale non all'avvio di un

²¹ Cass., 18 gennaio 2006, n. 821.

²² Cass., 4 ottobre 2012, n. 16924. Nello stesso senso, Cass., 21 maggio 2010, n. 12524; Cass., 27 novembre 2007, n. 24444; Cass., 29 maggio 2007, n. 12506.

²³ *Amplius*, v. C. ASPRELLA, *La translatio iudicii*, Milano, 2010, pp. 53 ss.; C. CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corriere giur.*, 2009, VII, pp. 877 ss., spec. pp. 885 ss.; *id.*, *Translatio, regolamento, ragionevole durata, e disciplina (anch'essa ragionevole) delle « liti » sulla giurisdizione*, nota a Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19256 e Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23596, in *Corriere giur.*, 2011, III, pp. 357 ss.; C. CONSOLO - M. DE CRISTOFARO, *Evoluzioni processuali tra translatio iudicii e riduzione della proliferazione dei riti e dei ritualismi*, in *Corriere giur.*, 2007, VI, pp. 745 ss.; M. G. PULVIRENTI, *La translatio iudicii per questioni di competenza inderogabile tra esigenze di giustizia e garanzie del contraddittorio*, in *Foro amm. - C.d.S.*, 2010, VII-VIII, pp. 1684 ss.; C. GLENDI, *Oggetto del processo e « translatio iurisdictionis »*, in *Dir. e prat. trib.*, 2013, I, pp. 69 ss., spec. p. 152, il quale declina il tema concludendo in termini di « circolazione della stessa azione attraverso le diverse giurisdizioni nell'ambito di una rispettosa garanzia delle peculiarità di

ogni singola giurisdizione e dei relativi processi, senza pregiudizio di una preservata conservazione dell'azione nel transito da un errato accesso al corretto approdo finale per la decisione di merito ».

²⁴ C. PUNZI, *L'interruzione*, op. cit., p. 319; A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 176. In giurisprudenza, v., tra le altre, Cass., 28 febbraio 2007, n. 4775 e Cass., 9 novembre 2001, n. 13924, che hanno evidenziato la necessità di mantenere ferme le preclusioni già maturate. Sugli effetti della riassunzione sulla procura e la costituzione in giudizio, v. tra gli altri e senza pretesa di completezza, A. SALETTI, voce *Interruzione del processo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, XVII, p. 10 s., il quale esclude la necessità di rinnovare entrambe per la parte che non risulti colpita dall'evento interruttivo.

²⁵ N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013, p. 380. Cfr. F.P. LUSO, *Diritto processuale*, I, op. cit., p. 138, che, partendo dalla considerazione per cui l'atto di riassunzione non contiene una domanda, evidenzia come questo debba essere distinto dall'atto introduttivo di un processo presentando, quindi, anche caratteristiche differenti, quali la mancanza della necessità di una nuova procura e della ripetizione di tutti gli elementi della domanda essendo, infatti, sufficiente il richiamo all'atto introduttivo.

nuovo processo ma alla prosecuzione di quello già instaurato, sebbene in una fase autonoma,²⁶ così cogliendosi anche la ragione del regime della legittimazione, come attribuita a tutti i soggetti che nella precedente fase di giudizio abbiano rivestito la qualità di parte²⁷.

Si tratta, d'altronde, di conclusioni condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, proprio su queste premesse di ordine sistematico, ha chiarito che la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, determina la sola prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite²⁸. Per le stesse ragioni, inoltre, è stato sostenuto che la sua nullità non può essere ricavata *simpliciter* dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che a tali fini, piuttosto, al giudice di merito è richiesto un apprezzamento dell'intero contenuto dell'atto, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo attraverso l'indicazione di elementi essenziali per l'identificazione della causa riassunta²⁹.

Si noti, poi, che la ricostruita dimensione della riassunzione non esce incisa neanche dalla adesione alla concezione del processo quale procedimento³⁰ e non più come *rapporto giuridico*³¹. La funzionalizzazione degli atti di impulso al « progressivo movimento del rapporto processuale verso la fine »³², infatti, postula l'idea del dinamismo che pervade anche il giudizio procedimentalizzato³³ destinato a svilupparsi e a svolgersi nel tempo³⁴.

Piuttosto, resta da indagare quale sia l'oggetto dell'atto di riassunzione, in specie per verificare se esso incida sulla

²⁶ C. PUNZI, *L'interruzione*, op. cit., p. 319; A. SALETTI, *Interruzione*, op. cit., p. 9; A. FINOCCHIARO, voce *Interruzione del processo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1972, XXII, p. 446.

²⁷ Cfr. A. CAVALAGLIO, *Interruzione*, op. cit., p. 106, che osserva come il riconoscimento del potere di riassumere il processo anche in capo a chi non sia stato colpito dall'evento interruttivo appare funzionale ad evitare il rischio che « l'istituto della interruzione potesse trasformarsi da strumento di tutela dell'una [parte] in espediente pregiudizievole per l'altra ».

²⁸ Cass., 19 marzo 2008, n. 7392; Cass., 10 luglio 2008, n. 19030.

²⁹ Cass., 25 marzo 2013, n. 7464.

³⁰ V., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, op. cit., p. 40.

³¹ *Amplius*, G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1928, pp. 762 ss. Sulla categoria del rapporto processuale di recente cfr. C. CONSOLO, *Osservazione sistematica sulla n. 21260. Il "vecchio" rapporto giuridico processuale ed i suoi (chiari e non tutti antichi) corollari: inter multos l'inammissibilità per carenza di legittimazione ad impugnare e la inanità dell'inerziale richiamo della figura dell'abuso del processo*, commento a Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260, in *Corriere giur.*, 2017, II, pp. 267 ss.

³² G. CHIOVENDA, *Principi*, op. cit., p. 761.

³³ A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 116.

³⁴ Cfr. tra gli altri, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, N. PICARDI, *La successione processuale*, op. cit., pp. 65 ss.

« causa »³⁵ ovvero sul « processo ». L'eterogeneità delle indicazioni normative (che ricollegano l'atto a volte all'una e a volte all'altro)³⁶ impone infatti di ricercare altrove la necessaria soluzione. A tali fini è stato quindi valorizzato un triplice ordine di ragioni. Innanzitutto, proprio la qualificazione della riassunzione quale atto di impulso. La sua funzione « propulsiva », quindi, si farebbe primo argomento di prova della sua incidenza sul processo³⁷. Inoltre, alla stessa conclusione condurrebbe la considerazione per cui il mancato compimento dell'atto di impulso ha immediate conseguenze sul processo, determinandone l'estinzione³⁸, oltre che la legittimazione alla riassunzione come estesa a ciascun soggetto-parte³⁹ ed espressiva, quindi, di un potere ricollegato al processo in quanto tale e non alla situazione giuridica in esso dedotta⁴⁰.

E ciò anche aderendo all'idea della necessità di distinguere concettualmente il processo dal procedimento, indicando in quest'ultimo una *species* caratterizzata dal contraddittorio⁴¹. Non può dirsi infatti che la riassunzione sia ontologicamente legata al contraddittorio, atteso che sebbene in alcuni casi essa sia funzionale al suo ripristino, in altri prescinde dal medesimo⁴².

³⁵ In questi termini, A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1065; S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 25.

³⁶ Si consideri, a titolo meramente esemplificativo, il dettato degli artt. 34, 40, 54 e 355, da un lato, e degli artt. 302, 303, 305, 307 e 353 dall'altro.

³⁷ A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 135, nt. 108.

³⁸ *A contrario*, quindi, la riassunzione permette che il processo continui e che si conservino « le preclusioni già verificatesi, le domande già proposte, le prove già assunte ». Cfr. A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 176; M.F. GHIRGA, *Interruzione del processo*, Bologna, 2014, p. 242.

³⁹ Sul tema, v. A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1068; S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 2; G. TARZIA, *Il litisconsorzio*, op. cit., p. 252.

⁴⁰ La descritta soluzione è accolta, tra gli altri, da C. PUNZI, *L'interruzione*, op. cit., p. 321 e A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 135, ai quali si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴¹ E. FAZZALARI, *La dottrina processualistica italiana: dall'azione al processo (1864-1994)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, IV, p. 911; Id., *Istituzioni*, op. cit., p. 76; N. PICCARDI, *La successione processuale*, op. cit., p. 84, nt. 17; Id. *La dichiarazione di fallimento: dal procedimento al processo*, Mi-

lano, 1974, pp. 162 ss. Per B. SASSANI, *Lineamenti*, op. cit., p. 61, la distinzione teorica tra processo e procedimento merita di non essere esaltata ed eccessivamente valorizzata atteso che i due termini devono essere intesi come usati dalla legge (che impiega per equivalente anche quelli di giudizio e causa) « promiscuamente e indifferentemente ». Occorre peraltro evidenziare come la nozione moderna di processo abbia trovato la luce solo in tempi recenti e grazie alla riflessione di chi (G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti, in saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, 1930, p. 31, nt. 2) aveva ritenuto il ricorso al concetto di *procedura* inadeguato rispetto all'esigenza di rendere il diritto processuale oggetto di studio teorico e generale. Sul tema cfr. anche G. CARNELUTTI, *Torniamo al giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, III, pp. 165 ss. Per uno studio approfondito della storia dei termini *processus* e *iudicium* si rinvia invece a N. PICCARDI, *L'esame di coscienza del vecchio maestro*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, II, pp. 536 ss.; Id., voce *Processo civile (dir. moderno)*, in *Enc. giur.*, Milano, 1987, XXXVI, pp. 101 ss.

⁴² Cfr. A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 144, il quale riporta l'esempio della riassunzione del processo esecutivo, per il quale sostiene possa continuare a parlarsi di « vero processo », atteso che nel suo complesso il contraddittorio sa-

2. LA RIASSUNZIONE QUALE ATTO « ENDOPROCESSUALE ». LE CONSEGUENZE SULLE MODALITÀ DI DEPOSITO.

L'aver ricostruito e qualificato la riassunzione del processo quale atto di impulso presenta immediate conseguenze in punto di definizione del campo applicativo delle norme di settore dedicate negli anni al progetto della giustizia digitale.

Non è questa la sede più giusta per cercare di ripercorrere le tappe fondamentali di tale accennata perenne riforma del processo immaginato in ottica telematica. Piuttosto, sia sufficiente partire dai risultati ultimi, perseguiti attraverso il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 che, nell'essere inciso anche dai testi di riforma successivi, si è confermato quale normativa primaria di riferimento.

Il suo art. 16-*bis*, in particolare, rileva per i profili esaminati con la prescrizione, contenuta nel comma 1, delle forme esclusivamente telematiche per il deposito degli atti processuali e dei documenti ad opera dei difensori delle parti precedentemente costituite in procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (nel testo convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132), introducendo il nuovo comma 1-*bis* alla predetta disposizione, ha invece previsto la facoltatività del deposito telematico per ogni altro atto, e quindi anche per quelli introduttivi o di costituzione in senso stretto.

È stata da queste premesse ricavata una nuova nozione di atto *endoprocessuale* o *endoprocedimentale*, che in effetti non è più, come correttamente osservato, « l'atto formato all'interno di un singolo grado del processo, bensì l'atto della parte costituita »⁴³.

Nel quadro normativo vigente, integrato dalle disposizioni dedicate al processo telematico, quindi, la questione della corretta individuazione della natura endoprocessuale dell'atto presenta chiara centralità per l'operatività del sistema del deposito. E ciò è tanto più evidente nei giudizi bifasici ovvero in quelli caratterizzati da appendici utili al riesame del provvedimento già reso, per i quali il problema della qualificabilità dell'atto e delle conseguenti forme imposte al deposito deve risolversi nell'accerta-

rebbe comunque garantito sebbene « allo stato potenziale ».

⁴³ B. BRUNELLI, *Misure minime di sicurezza per gli atti processuali digitali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, II, p. 526; cfr. P. DELLA VEDOVA, *La deriva telematica nel processo civile*, in *www.judicium.it*, § 3.a), secondo cui, infatti, la distinzione tra atti endoprocedimentali ed atti instaurativi del giudizio è il risultato di un fraintendimento. Essa infatti sarebbe la conseguenza di un'impostazione metodologica fondata sulla considerazione dei soli procedimenti

aperti con ricorso, nei quali può effettivamente cogliersi la differenza tra il momento della proposizione della domanda (per mezzo del deposito del ricorso) e quello di interposizione (attraverso la notifica dell'atto e del pedissequo provvedimento). Nei giudizi avviati con citazione, « quale atto che contiene in sé sia la proposizione della domanda, che l'instaurazione del contraddittorio e, dunque, l'interposizione del procedimento », invece, tale classificazione finirebbe per svuotarsi di significato giuridico.

mento della idoneità della costituzione già effettuata a spiegare effetti oltre la fase di immediata riferibilità e fino a quella destinata ad accogliere l'atto di interesse.

La giurisprudenza di merito che si è (ripetutamente) interrogata sul problema della individuazione delle modalità di deposito del reclamo cautelare costituisce esemplificazione di quanto appena evidenziato, oltre che sintomo chiaro di una ancora non sopita attività di interpretazione del dettato normativo.

In questo senso, da un lato ⁴⁴, si è sostenuto che il reclamo introduce un procedimento nuovo e distinto, con la finalità di ottenere una nuova pronuncia sulla domanda originaria e con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato ⁴⁵. Esso, d'altronde, implica la costituzione del reclamante, la fissazione di una prima udienza, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, e perciò, anche se proponibile da chi sia già costituito nel giudizio cautelare, comporta l'instaurazione di un processo diverso e autonomo. Da ciò deriverebbe la sottrazione delle parti all'obbligo del deposito telematico, ferma in ogni caso, e quindi pure a fronte della ricostruzione del reclamo quale atto endoprocedimentale, l'ammissibilità del suo deposito in forma cartacea, in ragione del principio della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo.

Dall'altro ⁴⁶, però, se ne è rigidamente affermata la natura di atto endoprocedurale, ricavandone l'ammissibilità del solo deposito telematico. La costituzione nel giudizio cautelare, in altri termini, varrebbe anche per la fase di reclamo, essendo il medesimo rivolto proprio all'emanazione di un provvedimento con effetti sostitutivi. Si tratterebbe quindi di momenti connessi e funzionali all'eventuale giudizio di merito. Né diversamente dovrebbe concludersi in ragione della assegnazione di diversi numeri di ruolo e della previsione di un doppio obbligo di versamento del

⁴⁴ Trib. Asti 23 marzo 2015, in www.processociviletelematico.it; Trib. Trani 5 settembre 2016, in www.lanuovaproceduracivile.it. Nello stesso senso Trib. Torino 16 gennaio 2015, con nota critica di S.A. CERRATO, *Azioni cautelari in corso di causa e processo telematico: un precedente "pericoloso"*, in *Giur. it.*, 2015, IV, pp. 901 ss., spec. p. 906, che evidenzia come la degradazione del deposito cartaceo a mera irregolarità finisce per neutralizzare la regola delle forme telematiche e suggerisce la soluzione della inesistenza per difformità dallo schema legale « assumendo che il formato dematerializzato rappresenti [...] l'unico riconosciuto e previsto dall'ordinamento [...] per gli atti processuali della parte già costituita ».

⁴⁵ Sulla natura del reclamo cautelare, senza pretesa di completezza e anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. C. ASPRELLA, *Natura del reclamo cautelare e processo telematico*, nota a Trib. Napoli 8 gennaio 2016, in *Corriere giur.*, 2016, X, pp. 1285 ss., spec. p. 1289, che evidenzia come il reclamo debba essere configurato come un nuovo giudizio piuttosto che in termini di *revisio prioris instantiae*, con evidenti corollari in punto di forme telematiche di deposito.

⁴⁶ Trib. Locri 20 ottobre 2016, in www.judicium.it; Trib. Vasto 15 aprile 2016, in www.dejure.it; Trib. Trani 24 novembre 2015, in www.dejure.it; Trib. Foggia 15 maggio 2015, in www.avvocatotelematico.it; Trib. Torino 6 marzo 2015, in www.lanuovaproceduracivile.it.

contributo unificato, trattandosi di circostanze rilevanti ai soli fini organizzativi e tributari e non anche processuali.

È per queste vie che il reclamo depositato in formato cartaceo è stato finanche considerato inesistente osservando che esso risulterebbe « redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. [...] Per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo, non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del connesso deposito telematico, che non è soltanto quello di creare una presa di contatto tra l'ufficio giudiziario ed il depositante, ma anche quello di veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione, mediante un supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta, da un lato, un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall'altro, una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo, nell'ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T. »⁴⁷.

Tuttavia, quale sia la sanzione processuale immaginabile e applicabile ad un deposito effettuato secondo modalità diverse da quelle prescritte normativamente è profilo di indagine certamente complesso che, peraltro, postula come risolta anche la questione della riferibilità di tali ipotesi patologiche alla categoria dei vizi formali e sottende il tema, anche più ampio, della configurabilità di vizi diversi da quelli comportanti nullità in senso stretto ai sensi degli artt. 156 ss. c.p.c.

Con riferimento al primo problema, si è detto che, essendo la forma non solo mero aspetto dell'atto ma momento di conformazione del medesimo, tutto ciò che contribuisce alla definizione del modello legale costituisce requisito formale dell'atto stesso⁴⁸. La necessaria considerazione di partenza è quindi la riconducibilità

⁴⁷ Trib. Vasto 15 aprile 2016, op. cit., annotata da P. PUCCIARELLO, *Obblighi di deposito telematico: tra nuovi formalismi e regole di validità degli atti processuali*, in *Corriere giur.*, 2016, X, pp. 1291 ss.

⁴⁸ Cfr., anche per ulteriori riferimenti, R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, pp. 42 ss. In questo modo si riconducono alla no-

zione di forma anche quelle condizioni che pur non essendo intrinseche all'atto rilevano come circostanze utili ad incidere sui poteri dei soggetti processuali e sull'ordine del processo. Per A. DE OLIVEIRA, *Il formalismo nel processo civile. Proposta di un formalismo-valutativo*, trad. di C. Asprella, Milano, 2013, p. 14, occorrerebbe discorrere di « formalità » più che di forma in

anche delle norme che disciplinano le modalità telematiche per il deposito degli atti e dei documenti del giudizio alla categoria di quelle che prescrivono requisiti formali, atteso che la nozione di forma è tale da ricomprendere finanche « le stesse attività necessarie nel processo »⁴⁹. In altri termini, come già osservato, « le modalità di deposito telematico degli atti » rappresentano « a tutti gli effetti “nuove” forme con cui le parti e il giudice devono compiere le rispettive attività processuali »⁵⁰.

Pure l'operatività di tali disposizioni, pertanto, deve essere declinata alla luce dei principi di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c. Si tratta in particolare di quello di legalità, ricavabile direttamente dalla residualità della regola della libertà delle forme, di equipollenza, che apre — in mancanza di prescrizioni normative — all'utilizzo di forme comunque idonee al raggiungimento dello scopo, e di strumentalità, il quale segna la funzionalizzazione delle norme dedicate alle forme al perseguimento di un obiettivo processuale unitario⁵¹.

Si badi, peraltro, che con riferimento al tema di interesse solo l'ultima delle indicate coordinate appare rilevante. In effetti, la previsione normativa di forme telematiche per il deposito degli atti esclude la richiamabilità della regola dell'equipollenza (potendo infatti essa operare solo nel silenzio della legge), sollecitando piuttosto una riflessione sulla possibilità di considerare comunque raggiunto l'obiettivo perseguito con la loro previsione e nonostante la loro violazione. D'altronde, come si può ricavare già da questa pur rapida premessa, tutta « la disciplina dell'atto processuale è dettata dalle norme sulla forma degli atti processuali »⁵², da interpretare però in ottica funzionale così da concludere per la necessità del rispetto delle prescrizioni formali solo

senso stretto. Cfr. N. PICARDI, *Manuale*, op. cit., p. 268, il quale chiarisce che il concetto di nullità per inosservanza di forme è un « retaggio della vecchia concezione che considerava la procedura un diritto formale. Oggi deve, piuttosto, ritenersi che ci troviamo in presenza di forma in senso lato, come complesso dei requisiti minimi dell'atto, comprendendovi anche il contenuto dello stesso, nell'accezione, quindi, di forma-contenuto ».

⁴⁹ G. CHIOVENDA, *Principi*, op. cit., p. 663.

⁵⁰ P. COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, III, p. 958. Sul tema della incidenza delle nuove prescrizioni telematiche sul tradizionale concetto di forma degli atti, v. anche E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'incontro tra informatica e processo*,

in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, IV, p. 1214, che — sebbene con specifico riferimento al tema dei *formati* utilizzabili — sostiene che « Altra è la forma, altro è il formato: l'inosservanza non sta nell'utilizzo di una forma diversa, bensì nel difetto di piena corrispondenza fra le sue caratteristiche e quelle previste dalla legge ».

⁵¹ Per ulteriori approfondimenti si rimanda, tra gli altri, a R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., pp. 61 ss.; F. MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, pp. 63 ss.; F. AULETTA, *Nullità e « inesistenza » degli atti processuali civili*, Padova, 1999, pp. 80 ss.; C. FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di E. Redenti*, I, Milano, 1951, pp. 403 ss.; R. ORIANI, voce *Atti processuali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, III, pp. 1 ss.

⁵² R. POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, II, p. 362.

quando queste si rilevino indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. In altri termini, come noto, la mancata conformazione ad una modalità di formazione dell'atto, cioè la violazione delle norme che disciplinandone la forma ne delineano il modello, comporta l'invalidità dell'atto, salve le ipotesi in cui sia stato comunque raggiunto lo scopo al quale il medesimo era rivolto.

Il legislatore, peraltro, sembra assorbire la casistica e il regime di tale invalidità nella categoria della nullità, affidando all'elaborazione dottrinale la verifica della possibilità di individuare ulteriori specie alle quali riconoscere autonoma rilevanza. Il riferimento è da intendersi rivolto ai concetti di inesistenza, inammissibilità e mera irregolarità⁵³.

In particolare, l'inesistenza⁵⁴ è stata definita come « l'aspetto più intenso della nullità o, se si vuole, il limite superiore, nel senso che sta ad indicare ciò che è di più della nullità »⁵⁵. Su queste basi si è escluso per essa la sanabilità permessa dall'art. 156, comma 3° c.p.c., atteso che ciò che la qualificherebbe sarebbe l'assenza nell'atto delle condizioni minime indispensabili per la sua riconoscibilità e, conseguentemente, per la sua sussumibilità ad un *tipo* idoneo alla produzione di effetti giuridici⁵⁶. Tuttavia si è anche osservato che la distinzione tra i concetti di nullità e inesistenza non troverebbe effettiva ragione di esistere⁵⁷. Ciò in quanto le norme che regolano le nullità degli atti dovrebbero intendersi riferibili sia alle ipotesi in cui l'attività processuale sia del tutto mancante (e quindi omessa) sia a quelle in cui essa sia carente dei requisiti rilevanti per la riconduzione al modello legale, atteso che « nella logica delle nullità processuali la distinzione tra condotta

⁵³ Per una recente ricostruzione delle problematiche sottese agli indicati concetti, cfr. C. BESSO - M. LUPANO, *Degli atti processuali*, Bologna, 2016, pp. 713 ss.

⁵⁴ Per un esame storico delle elaborazioni dottrinali in tema di inesistenza degli atti processuali, v. F. AULETTA, *Nullità e « inesistenza »*, op. cit., pp. 253 ss.

⁵⁵ C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, op. cit., p. 578. Secondo E.T. LIEBMAN, *Manuale*, op. cit., p. 249, il concetto di inesistenza è contraddittorio e non soddisfacente (« per l'impossibilità di precisarlo nei suoi contorni »), e tuttavia non rinunciabile almeno in tutti i casi in cui voglia farsi valere l'esorbitanza dalle categorie della validità e della invalidità per designare « una realtà di fatto che non è riuscita a penetrare nel mondo del diritto ». Secondo E. FAZZALARI, *Istituzioni*, op. cit., p. 446, l'atto inesistente è quello « che neppure sia riferibile per *essentialia* al modello

offerto dalla legge ». Sul tema dei rapporti tra inesistenza e nullità v. anche G. BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 179 ss.; V. DENTI, voce *Inesistenza degli atti processuali civili*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1962, VIII, pp. 636 ss.; T. ASCARELLI, *Inesistenza e nullità*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, I, pp. 61 ss.; F. CARNELUTTI, *Inesistenza dell'atto giuridico*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, pp. 208 ss.

⁵⁶ G. BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, p. 271.

⁵⁷ Cfr. G. VERDE, *Profili*, I, op. cit., p. 311, per il quale la qualificazione « è in sé e per sé contraddittoria perché ciò che è inesistente è irrilevante per il diritto, mentre ciò che è rilevante non può che essere in qualche modo esistente per il diritto ». Concorde, C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, I, Torino, 2010, p. 78; Id., *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, pp. 230 ss.

difettosa ed omessa condotta non sembra rilevante »⁵⁸. Finanche l'omissione materiale, per queste vie, non precluderebbe in sé e per sé una sanatoria per raggiungimento dello scopo fissato dalla norma di previsione dell'atto mancante⁵⁹, atteso che essa non esclude l'esercizio del potere giurisdizionale e, per suo tramite, la prosecuzione del processo fino alla sentenza, ferma la necessità di rinnovarne lo sviluppo a partire dal momento di verifica del vizio⁶⁰.

D'altronde, lo stesso art. 161, comma 2°, c.p.c. nel disciplinare la sentenza non sottoscritta (ipotesi tradizionalmente ricondotta alla categoria della inesistenza) implicitamente riconduce comunque il vizio alla nullità, tratteggiando per esso solo un regime differenziato utile ad escludere l'efficacia sanante del passaggio in giudicato e l'inidoneità della pronuncia a produrre effetti, anche in via precaria. In ciò potrebbe cogliersi ulteriore argomento a sostegno della tesi della sufficienza delle norme dettate in materia di nullità a disciplinare ogni altro caso di invalidità, senza necessità quindi di ricorrere al conio di nuove figure patologiche. In questo senso, infatti, si è pure osservato che « la validità è sempre in funzione della sua conformità alla fattispecie legale, e pertanto qualunque difformità rende l'atto inesistente o nullo che dir si voglia, senza possibilità di distinguere tra grandi e piccole difformità »⁶¹.

A conclusioni non dissimili potrebbe giungersi — si è detto — pure in relazione al concetto di inammissibilità⁶². In effetti, l'esame delle norme che tale sanzione prevedono (v., tra gli altri, gli artt. 325, 327, 331, 334, 342, 348-bis, 360-bis, 398, 408 c.p.c.) disvela l'intento legislativo di ricollegare l'inammissibilità ad un « vizio di contenuto dell'atto di impugnazione »⁶³. Da queste premesse si è partiti per concludere che la funzione dell'istituto

⁵⁸ R. POLI, *L'invalidità*, op. cit., p. 364; Id., *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, II, p. 505.

⁵⁹ R. POLI, *Rimessa alle Sezioni Unite la distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, IV-V, p. 1107; Id., *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., p. 288; F. AULETTA - R. POLI, *Il lento addio dei giudici all'« inesistenza » degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, VI, p. 1658.

⁶⁰ V. DENTI, *Inesistenza*, op. cit., p. 637; C. PUNZI, *Il processo civile*, I, op. cit., p. 85.

⁶¹ Cass., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5459. Cfr. S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, op. cit., p. 241; R. POLI, *Rimessa alle Sezioni Unite*, op. cit., p. 1109, secondo cui i requisiti formali previsti per i singoli atti già esprimono « le condizioni

necessarie di validità ed efficacia del processo stesso [...] ».

⁶² Sulla nozione di inammissibilità, A. CERINO CANOVA - C. CONSOLO, voce *Inammissibilità ed improcedibilità*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1993, XVI, pp. 1 ss.; C.A. GIOVANNARDI, *Osservazioni sull'asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, pp. 665 ss.; M. FORNI, *Orientamenti in tema di improponibilità, inammissibilità, improcedibilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, IV, pp. 1318 ss.

⁶³ Così, G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione*, Milano, 1968, p. 272. A queste ipotesi si aggiunga, invero, anche quella dell'azione di classe disciplinata dall'art. 140-bis del codice del consumo. In tema, P. COMOGGIO, *L'azione di classe italiana: valutazioni di efficienza - [The Italian class action: efficiency's evaluations]*, in *Dir.*

risiede « nella definitiva eliminazione di quel potere di riparazione dell'atto imperfetto riconosciuto dal sistema alla libera iniziativa di parte »⁶⁴, e che pertanto il concetto di inammissibilità non sarebbe estendibile oltre le ipotesi espressamente indicate dalla legge⁶⁵ e si concretizzerebbe in vizi non sanabili⁶⁶. In ogni caso, si è anche osservato che il tentativo di riconoscere alla inammissibilità una dimensione autonoma nell'ambito della disciplina della invalidità degli atti del processo sconta il dato di una nozione, ove intesa come l'assenza degli elementi indispensabili per il valido inserimento dell'atto nel procedimento, in sé ripetitiva e inutile in quanto inefficace alla individuazione dei difetti che ne sarebbero reale motivo⁶⁷.

Tale conclusione, in ogni caso, è senz'altro corretta se declinata con riferimento al concetto di inefficacia. Essa, in altri termini, non può essere intesa come autonoma categoria di invalidità degli atti processuali, atteso che l'inidoneità alla produzione di effetti è piuttosto la conseguenza del vizio della nullità⁶⁸.

Non è questa la sede per addentrarsi oltre nello studio delle ragioni sottese a tali differenti ricostruzioni, ma sembra in ogni caso opportuno considerare come da quanto evidenziato affiori

pubbl. comp. eur., 2012, III, pp. 1114 ss.; R. CAPONI, *Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità*, in *Foro it.*, 2012, IV-V, pp. 149 ss.; C. CONSOLO - G. COSTANTINO, *Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe*, in *Corr. giur.*, 2010, VIII, pp. 988 ss.; C. PUNZI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, II, pp. 253 ss.; M. BOVE, *Profili processuali dell'azione di classe*, in *Giusto proc. civ. (II)*, 2010, IV, pp. 1015 ss. In alcuni casi, l'inammissibilità è prevista anche con riferimento ad atti introduttivi; si pensi all'art. 702-ter, comma 2, c.p.c.

⁶⁴ B. CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981, p. 200.

⁶⁵ *Contra*, Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, secondo cui la regola della tassatività delle ipotesi di inammissibilità presenterebbe solo carattere assiomatico.

⁶⁶ Per la ricostruzione della tesi che vede nella inammissibilità un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio, cfr. tra gli altri M. DE CRISTOFARO, *Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo*, in *Corr. giur.*, 2000, VI, pp. 750 ss.

⁶⁷ In questi termini, C.A. GIOVANARDI, *Osservazioni*, op. cit., p. 672; R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., pp. 321, 330 ss. La tesi della autonomia sembra invece accolta da G. CONSO, *Il concetto e le*

specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali, Milano, 1955, p. 56, secondo cui l'inammissibilità rileva come categoria in cui « raggruppare e riassumere i vari tipi di trattamento a cui il legislatore sottopone gli atti imperfetti ». Le conclusioni offerte in punto di riconducibilità delle ipotesi di inammissibilità alla disciplina dettata per le nullità degli atti del processo sono state considerate estensibili pure alla casistica della improcedibilità, atteso che anche questa si risolve in una inosservanza di forme alla quale consegue l'inidoneità a produrre gli effetti tipici. Cfr. C. PUNZI, *Il processo civile*, I, op. cit., p. 80; R. POLI, *Improcedibilità del ricorso per cassazione e sua sanabilità per raggiungimento dello scopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, IV, p. 1135; Id., *Sulla sanabilità della inosservanza di forme prescritte a pena di preclusione e decadenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, II, p. 455 s.; Id., *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., pp. 107, 341 ss.; v. Cass., 18 settembre 2003, n. 13741; Cass., 30 maggio 2003, n. 8764. *Contra*, G. TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per il raggiungimento dello scopo*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 3021 ss.; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14110.

⁶⁸ C. PUNZI, *Il processo civile*, I, op. cit., p. 84; R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., pp. 315 ss.

finanche l'idea della capacità assorbente delle norme sulla nullità degli atti, e quindi anche dei principi della equipollenza e della strumentalità ⁶⁹. La sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3°, c.p.c., in altri termini, risulterebbe meccanismo applicabile anche alle ipotesi di inammissibilità, e ciò a prescindere dal riconoscimento alla medesima di una autonomia concettuale, atteso che, in ogni caso, « essa rappresenta una ipotesi di inosservanza di forme » ⁷⁰.

La forza centripeta della categoria della nullità processuale, invece, si affievolisce (per lo meno) quando l'attenzione si sposta sul tema della mera irregolarità, che si è definita come « ciò che è di meno della nullità » ⁷¹. Evidentemente, anche in queste ipotesi a rilevare sono difformità dell'atto posto in essere dal modello legale, che tuttavia non impediscono la produzione degli effetti tipici ⁷². Sebbene si tratti di vizi assimilati sotto alcuni profili a quelli che determinano la nullità degli atti, in specie con riferimento alla attuazione delle misure dirette alla loro eliminazione ⁷³, essi danno corpo ad una categoria autonoma e residuale caratterizzata dalla mancata previsione di sanzioni processuali. D'altro canto, lo stesso art. 156, comma 2°, c.p.c. nel disciplinare, anche fuori dalle ipotesi di legge, la nullità degli atti mancanti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ammette in silenzio la configurabilità di difformità non incidenti sulla funzione e, quindi, non soggette a conseguenze ⁷⁴.

In altri termini, il concetto di irregolarità connota l'imperfezione formale che non incide né sulla efficacia né sulla validità dell'atto e ad essa pertanto non è riferibile il meccanismo di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non aggredito dalla difformità in sé considerata. In ciò si coglie pure la ragione della collocazione degli atti di riparazione delle irregolarità tra le attività processuali utili ma non necessarie, atteso che dalla semplice irregolarità non può dirsi scaturente né un pregiu-

⁶⁹ Per un più completo esame della questione si rimanda a C.A. GIOVANARDI, *Osservazioni*, op. cit., pp. 666 ss.; R. POLI, *L'invalidità*, op. cit., p. 374.

⁷⁰ R. POLI, *L'invalidità*, op. cit., p. 374.

⁷¹ C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale*, I, op. cit., p. 578.

⁷² G. CONSO, *Il concetto*, op. cit., p. 23; C. PUNZI, *Il processo civile*, I, op. cit., p. 84.

⁷³ Cfr. C. MANDRIOLI, *Sulla nozione di "irregolarità" nel processo civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 516. Di contrario avviso R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, op. cit., pp. 264 ss., che contesta tale affermata assimilabilità.

⁷⁴ Cfr. S. LA CHINA, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2003, p. 742, che ha in questo senso precisato, distinguendo a seconda che le difformità dallo schema legale incidano o meno sull'efficacia dell'atto, che « le prime sono da ascrivere alla categoria concettuale prima che normativa delle invalidità o vizi sanzionati, le seconde alla categoria concettuale prima che normativa delle irregolarità o vizi non sanzionati. Che poi il linguaggio normativo, talvolta per incostanza talvolta per esigenze di speditezza sovrapponga termini e situazioni, non rispettando com'è in suo potere le categorie della dottrina, non fa scandalo e non può confondere le idee dell'interprete ».

dizio legittimante la controparte alla formulazione di un'eccezione né tantomeno il dovere del giudice al rilievo d'ufficio ⁷⁵.

In ogni caso, quanto appena ricostruito apre al necessario esame della funzione perseguita dagli atti del processo. In altri termini, qualificata come nullità la difformità dal modello legale generata dal deposito telematico non autorizzato, si tratta di valutare se tale differente modalità, anche quando non espressamente consentita dal legislatore, sia comunque idonea al raggiungimento dello scopo ⁷⁶.

Nell'ultima considerazione si annida l'opportunità di un rapido richiamo al meccanismo di sanatoria di cui all'art. 156, comma 3°, c.p.c. quale espressione del principio della strumentalità delle forme. D'altronde, il processo non è solo forma ma pure strumento per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sicché devono considerarsi eccezionali le ipotesi di inoperatività dei meccanismi interni di conservazione degli atti.

Preliminarmente occorre verificare la necessità di distinguere lo scopo dell'atto dallo scopo del procedimento. Il giudizio, in effetti, ha certamente una propria funzione rintracciabile nella pronuncia nel merito del diritto controverso ⁷⁷. È stato anche affermato che l'idea del processo quale sequenza di atti consente di definirne lo scopo come la risultante di quelli propri degli atti che compongono la serie. Altrimenti detto, ogni atto processuale ha « uno scopo

⁷⁵ B. CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione*, op. cit., p. 238; VERDE, *Profili*, I, op. cit., p. 312.

⁷⁶ In giurisprudenza, v. App. Bologna 24 dicembre 2014, in *www.lanuovaproceduracivile.it*, che sostiene che « l'atto telematico rispetta i requisiti di forma previsti dal codice di rito civile - sia perché l'art. 121 c.p.c. afferma il principio di libertà delle forme sia perché l'atto informatico è ora disciplinato espressamente da norme di legge - e che l'invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato, se ed in quanto l'atto abbia raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3°, c.p.c. », ricostruito nel caso concreto nel far pervenire a conoscenza del giudice l'impugnazione entro il termine fissato *ex lege*. La Corte prosegue, quindi, evidenziando come « tale orientamento muove dal presupposto che anche il procedimento di deposito dell'atto si sia perfezionato nelle modalità previste dalla legge per l'invio telematico. L'art. 16 bis, al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale

ricevuta che, secondo la previsione dell'art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia. In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell'avvenuto deposito telematico. È, dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell'atto, avente l'effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l'atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice ».

⁷⁷ A. PROTO PISANI, *In tema di disciplina delle nullità causate da difetto (o da vizi) della difesa tecnica*, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1240.

primo, peculiare e diretto, ed uno scopo ultimo, generale e indiretto: la pronuncia sul merito del diritto controverso » ⁷⁸.

E su tale scopo diretto si sposta quindi, per quanto di interesse, l'attenzione. Al riguardo, deve dirsi che lo scopo dell'atto processuale è cosa diversa dal fine individuale e soggettivo dell'autore del medesimo ⁷⁹. Esso, inoltre, non può nemmeno intendersi come un requisito dell'atto né confondersi con il suo effetto ⁸⁰. L'accertamento del raggiungimento dello scopo si colloca infatti su di un piano diverso da quello attinente la verifica dell'efficacia, sebbene questa trovi nel primo un antecedente logico necessario ⁸¹. Lo scopo rilevante ai sensi dell'art. 156, comma 3°, c.p.c. è piuttosto « l'evento per il quale l'ordinamento predispone il compimento dell'atto » ⁸². Al giudice, quindi, in vista della sanatoria, è richiesta una valutazione fattuale attinente al risultato pratico e all'effetto materiale che l'atto intende realizzare ⁸³.

⁷⁸ R. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi*, op. cit., p. 486; E.T. LIEBMAN, *Manuale*, op. cit., p. 215.

⁷⁹ B. SASSANI, *Lineamenti*, op. cit., p. 91; C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale*, I, op. cit., p. 499; G. VERDE, *Profili*, I, op. cit., p. 308; C. PUNZI, *Il processo civile*, I, op. cit., p. 80; C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, op. cit., p. 684; L. MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, I, p. 3; R. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi*, op. cit., p. 481. Per R. CAPONI - A. PROTO PISANI, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Napoli, 2001, p. 166, lo scopo dell'atto può dirsi raggiunto quando « la controparte o il giudice sono messi in condizione di esercitare il potere che la legge riserva loro nel tratto di procedimento successivo all'atto di cui si tratta ».

⁸⁰ F.P. LUISO, *Diritto processuale*, I, op. cit., p. 420; R. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi*, op. cit., p. 481, che a tali fini sottolinea « l'impossibilità che rispetto ad un medesimo schema legale, uno stesso ente figura da elemento di fattispecie e da effetto ».

⁸¹ C.A. GIOVANARDI, *Sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 274.

⁸² B. SASSANI, *Lineamenti*, op. cit., p. 91; R. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi*, op. cit., p. 489; Id., *Invalitù ed equipollenza*, op. cit., p. 414. Nello stesso senso, F.P. LUISO, *Diritto processuale*, I, op. cit., p. 421, per il quale « La sanatoria per raggiungimento dello scopo va quindi cercata in un'altra direzione: essa consiste nel verifi-

carsi di un evento materiale (e non di un effetto giuridico), la cui realizzazione quel requisito (la cui mancanza è prevista a pena di nullità dall'ordinamento) doveva favorire ». Secondo S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale*, op. cit., p. 243, lo scopo va individuato nella funzione dell'atto. Cfr. C. BESSO - M. LUPANO, *Degli atti processuali*, op. cit., p. 697.

⁸³ Appare opportuno evidenziare, peraltro, che la previsione di una sanatoria conseguente al raggiungimento dello scopo prefissato non implica la possibilità di ammettere schemi alternativi dell'atto processuale, atteso che così ragionando i requisiti formali indicati dalla legge finirebbero per degradare ad elementi meramente suggeriti. Così, G. CONSO, *Il concetto*, op. cit., p. 22. Tuttavia, nemmeno può sostenersi che il raggiungimento dello scopo sia la conseguenza della combinazione dell'atto invalido con un atto diverso « destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica e dotata della medesima efficacia » (v. G. MARTINETTO, *Delle nullità degli atti*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Allorio, Torino, 1973, I, 2, p. 1590). Piuttosto, pare preferibile la tesi secondo cui il raggiungimento dello scopo deve essere inteso come il fatto successivo all'atto imperfetto di per sé rilevante come causa di sanatoria, senza che sia necessario verificarne l'appartenenza « alla serie preordinata del procedimento ». Cfr. R. POLI, *Sulla sanabilità dei vizi*, op. cit., p. 502; Id., *Invalitù ed equipollenza*, op. cit., pp. 426 ss.

3. LA PATOLOGIA DELLA RIASSUNZIONE CARTACEA: DALLA PROSPETTATIVA DELLA INAMMISSIBILITÀ ALLA NULLITÀ SANABILE PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

Se, quindi, è vero che dalla qualificazione dell'atto di riassunzione del processo quale atto di impulso deriva anche l'applicabilità delle disposizioni dettate in punto di modalità digitali di deposito per gli atti endoprocessuali, è vero pure che la ricostruita valenza delle predette norme impone di verificare se l'atto di riassunzione depositato in forma cartacea debba davvero scontare un giudizio di invalidità, ovvero se non debba aprirsi alla sua conservazione proprio in virtù del principio del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3°, c.p.c.

Delle logiche sottese a tale tipo di sanatoria, d'altronde, è stata già fatta applicazione con riferimento all'atto di riassunzione del processo che, sebbene compiuto con una forma diversa rispetto a quella espressamente richiesta dalla legge nel caso di specie (citazione, ricorso, comparsa), fosse comunque idoneo rispetto alla funzione perseguita⁸⁴. Ciò in ragione del fatto che le differenti forme di volta in volta indicate non sono espressamente prescritte a pena di nullità, e che — quindi — dal quadro normativo sarebbe possibile ricavare una regola di *fungibilità* condizionata al solo rispetto dell'art. 125 disp. att. c.p.c. (e pur con i correttivi più sopra già evidenziati), cui tutti gli atti di riassunzione appaiono riconducibili⁸⁵.

Altro e collegato tema è quello della corretta individuazione dello scopo dell'atto, al fine di verificare di volta in volta l'operatività dell'art. 156, comma 3°, c.p.c. È evidente che lo scopo

⁸⁴ A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1089; A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 303. Sul tema, v. anche F. MARELLI, *Mancata notificazione del ricorso in riassunzione e raggiungimento dello scopo della vocatio ius*, nota a Cass., 18 settembre 2008, n. 23848, in *Riv. dir. proc.*, 2009, V, pp. 1385 ss.

⁸⁵ F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, III, Padova, 1939, p. 73. Sul tema, cfr. R. VACCARELLA, *Volontà e forma degli atti processuali di parte: la conversione della citazione in atto di riassunzione*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, c. 38, il quale, tuttavia, evidenzia - con riferimento al caso della conversione in atto di riassunzione di una citazione - pure le difficoltà connesse all'esigenza di realizzare la conservazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione proprio dell'atto introduttivo del primo giudizio ai sensi dell'art. 2945, comma 2°, c.c., « laddove vedere nella (nuova) citazione l'atto introduttivo di un nuovo giudizio significa far decorrere da

essa una nuova interruzione della prescrizione, soltanto istantaneamente interrotta dall'atto introduttivo del primo giudizio (art. 2945, 3° comma, c.c.) ». Alcune perplessità in merito alla condivisibilità della tesi della piena fungibilità delle forme di riassunzione sono espresse, con riferimento a quella compiuta con citazione (o comparsa) e non con ricorso, da A. SALETTI, *La riassunzione del processo*, op. cit., p. 304, il quale osserva come in questi casi « diverso è il soggetto legittimato a determinare i tempi del processo, mediante la fissazione della udienza di ripresa del giudizio ». Critici anche A. BONSIGNORI, *Problemi*, op. cit., p. 1078; V. ANDRIOLI, *Commento*, II, op. cit., p. 324, che evidenzia come altrimenti ragionando il giudice verrebbe privato « dell'esercizio della facoltà di fissare l'udienza, la quale finisce con l'essere il *dies ad quem* del periodo di interruzione ». In senso favorevole, invece, S. SATTA, *Commentario*, II, op. cit., p. 397. Sul tema, v. anche R. ORIANI, *Nuova citazione in pendenza del termine per riassun-*

dell'atto di riassunzione, anche quando conseguente ad una declinatoria di competenza, è quello di consentire al processo entrato in fase di quiescenza di continuare (innanzi il giudice indicato come competente) verso la decisione nel merito ⁸⁶.

È proprio da tale preliminare considerazione che deriva la necessità che il giudice costruisca il proprio giudizio sulla validità dell'atto guardando al contenuto del medesimo e alla sua effettiva capacità di consentire la ripresa del processo, senza di converso valorizzare eccessivamente mere difformità dal modello legale. D'altronde, anche la Cassazione ha evidenziato che « la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione » ⁸⁷, e ha chiarito che la difformità dal modello legale di deposito degli atti non dà luogo a nullità quando lo scopo prefissato possa dirsi comunque realizzato ⁸⁸. E non c'è dubbio che ciò possa sostenersi a prescindere dalle modalità (telematiche ovvero digitali) concretamente utilizzate per il deposito, atteso che le medesime non si dimostrano in nessun modo incidenti sulla ricostruita funzione dell'atto di riassunzione, in particolare — poi — a fronte di una controparte che, pur avendo eccepito il vizio di deposito, risulti regolarmente costituita ⁸⁹.

In senso contrario non sembrano quindi ragionevoli le interpretazioni più formalistiche che, maturate in tema di violazione dei formati previsti per gli atti digitali, hanno sostenuto — nell'ottica della necessaria adesione degli operatori a *standard* tecnici stabiliti — che per scopo dell'atto processuale « non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni [...]». Lo scopo dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri » ⁹⁰. In effetti, in senso contrario, non può che osservarsi che lo scopo dell'atto (anche telematico) resta quello del corretto svolgimento del processo e del regolare esercizio del diritto di difesa sicché ciò che occorre valutare e valo-

zione ed estinzione del giudizio, in *Foro it.*, 1978, I, cc. 2620 ss.

⁸⁶ C. BESSO - M. LUPANO, *Degli atti processuali*, op. cit., p. 698; A. RENZI, *Equivalenze delle forme per l'atto di riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. e principio di effettività della tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2013, IV, p. 901.

⁸⁷ Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665.

⁸⁸ Cass., 12 maggio 2016, n. 9772.

⁸⁹ In questo senso, non appare condivisibile la soluzione offerta da una parte della giurisprudenza di merito che ha concluso addirittura per l'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in via cartacea; cfr. Trib. Potenza 18 maggio 2017, in *www.judicium.it*; Trib. Vasto 28 ottobre 2016, n. 180, in *www.dejure.it*.

⁹⁰ Trib. Roma 13 luglio 2014, in *www.dejure.it*.

rizzare ai fini della verifica del suo raggiungimento è la sua sola conoscibilità per il giudice e la controparte. Ciò in quanto la finalità della normativa di settore dedicata al giudizio informatico va rintracciata nella necessità di « assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo [in] quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti »⁹¹.

In questo stesso senso, d'altronde, si è anche osservato che l'art. 16-*bis* d.l. n. 179/2012, dove impone alle parti costituite di depositare gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche, deve essere letto e applicato, nell'ambito del sistema dei valori processuali implicati, secondo la « logica della flessibilità »; con la conseguenza per cui, poiché il ricorso in riassunzione depositato con modalità analogiche è comunque idoneo a raggiungere lo scopo cui è destinato, esso non può essere dichiarato né inammissibile, né nullo⁹² e non è inoltre necessario concedere alle controparti un termine per esaminare l'atto⁹³.

4. NOTE CONCLUSIVE.

La disciplina di settore dedicata al processo telematico ha imposto all'interprete una sensibile rivisitazione delle tradizionali categorie processuali. Essa, infatti, ha finito per introdurre nuove forme digitali per gli atti del processo e, per l'effetto, nuovi requisiti alla luce dei quali verificare la possibilità di individuare altre ipotesi patologiche conseguenti alla loro violazione.

Non c'è dubbio che in siffatto contesto normativo il rispetto delle prescrizioni tecniche sia indispensabile per garantire la metabolizzazione dei nuovi strumenti informatici e, quindi, la riuscita dell'intero progetto di riforma digitale. Tuttavia, deve anche rifiutarsi il rischio di un approccio insensibile alle esigenze di conservazione degli atti del processo comunque utili allo scopo, che finisca per interpretare e applicare le norme di settore non a tutela dei principi regolanti la forma ma a sostegno di una tendenza meramente formalistica che, invece, va con vigore rifiutata.

⁹¹ Trib. Milano 3 febbraio 2016, n. 1432, in *www.giustiziacivile.com*.

⁹² Si tratta di conclusione condivisa anche dai più recenti orientamenti di merito che hanno evidenziato come in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle

prescritte dall'art. 16-*bis* d.l. n. 179/2012, l'atto processuale non può essere dichiarato invalido. Cfr. Trib. Napoli 14 febbraio 2016, in *www.dejure.it*; Trib. Torino 16 gennaio 2015, in *www.processociviletelematico.it*.

⁹³ Trib. Palermo 10 maggio 2016, in *www.dejure.it*.

Tale conclusione pare suggerita non solo dalla corretta ricostruzione dell'art. 156, comma 3°, c.p.c., ma pure da una indispensabile valorizzazione del principio — di valenza costituzionale — della effettività della tutela giurisdizionale ⁹⁴.

Basti a tali fini evidenziare come finanche i giudici delle leggi abbiano ritenuto opportuno chiarire che « Il giusto processo civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano — siano esse attori o convenuti — ma per rendere pronuncia di merito descrivendo chi ha ragione e chi ha torto » ⁹⁵, atteso che « Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente [...] il vigente codice di procedura civile » ⁹⁶.

Si tratta di precise indicazioni sistematiche che, in ultimo, vorrebbero trovare specifica espressione con l'ulteriore passaggio normativo immaginato per la svolta processuale digitale. Il riferimento è, in particolare, al disegno di legge n. 2953 (approvato dalla Camera in data 10 marzo 2016 e attualmente al Senato con il n. 2284/S/XVII) che, nel delegare al Governo l'adeguamento del codice di rito alle disposizioni dedicate al processo civile telematico, prevede il divieto « di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo » ⁹⁷.

E proprio l'apparente superfluità di una tale disposizione, atteso che il principio che essa si propone di fissare pare diretta e immediata conseguenza di quanto già stabilito più in generale dall'art. 156, comma 3°, c.p.c., dimostra la necessità di aprire ad un differente approccio ermeneutico, da considerare ormai prevalente e, quindi, non più sacrificabile sull'altare del formalismo sterile.

⁹⁴ *Amplius*, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. R. ORIANI, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008, *passim*; P. COMOGGIO, *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, IV, pp. 1063 ss. Per N. PICARDI, *Manuale*, op. cit., p. 18, secondo cui « A partire da Chiovenda [...] l'idea della necessaria strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale e, quindi, dell'effetti-

vità della tutela giurisdizionale, soprattutto dopo la Costituzione, si è affermata in modo pervasivo nella cultura giuridica e nella stessa giurisprudenza, fino ad essere elevata al rango di regola fondamentale del processo ».

⁹⁵ Corte cost., 16 ottobre 1986, n. 220.

⁹⁶ Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77.

⁹⁷ *Amplius* sul contenuto del predetto disegno di legge, B. BRUNELLI, *Misure minime*, op. cit., pp. 531 ss.

Abstract

The aim of the paper is to examine, in the light of reflections already reached by the doctrine, the nature of the act for the reinstatement of the proceeding, in order to obtain the rule about the form of telematic or non telematic deposit also through the development of the principle of the procedural act purpose.